

Genova, 31 marzo 2025



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Direzione Territoriale «Liguria»
Francesco F. PITTALUGA
«Giornata nazionale di studio:
autodemolitori a scuola di export»**

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente



Sezione 1

Cosa è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

L'unicità dell'Amministrazione Dogane italiana: ADM è l'unica autorità doganale nazionale

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'**unica autorità doganale** italiana. Ogni altra ricostruzione, basata su una improbabile natura «bicefala» dell'amministrazione doganale nazionale, è destituita di ogni fondamento prima ancora logico che giuridico.

Ovviamente, il fatto di essere unica autorità doganale nazionale non comporta, quale automatica conseguenza, che all'interno degli spazi doganali possano operare solo i funzionari di ADM. Al contrario, in generale la procedura di sdoganamento, attesa la sua alta complessità, richiede la cooperazione sinergica non solo degli operatori privati ma anche di una serie (variabile, a seconda della tipologia di operazione doganale posta in essere) di Amministrazioni statali o locali a vario titolo coinvolte nel procedimento, sovente con funzione di controllo.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 57 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Istituzione delle Agenzie Fiscali

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'Agenzia delle Entrate, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** e l'Agenzia del Demanio, di seguito denominate Agenzie Fiscali. Alle Agenzie Fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, **poteri e competenze** che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 63 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso **dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi**, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea.

All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane e dei monopoli del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. **L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.**

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i **laboratori doganali di analisi**; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 59 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Rapporti con le Agenzie Fiscali

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio **atto di indirizzo** e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una **convenzione triennale**, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalità di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia; c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. →

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

→ 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare e i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 60 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Controlli sulle Agenzie Fiscali

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.
- 2. **Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.** L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti.
Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2., **gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.**

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 61 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Principi generali

1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.
2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 66 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 - Statuti

1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 67 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 - Organi

1. Sono organi delle agenzie fiscali: a) il **direttore dell'agenzia**, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il **comitato di gestione**, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il **collegio dei revisori dei conti**.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia. →

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

- 4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
- 5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 68 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 - Funzioni

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
 2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
- Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 69 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Commissario straordinario

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di **risultati particolarmente negativi della gestione**, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato di gestione subentranti.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 70 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Bilancio e finanziamento

1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59; c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
[...omissis...]
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 71 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia; b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale; c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia; d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 72 d.lgs. 30/07/1999 n. 300 – Rappresentanza in giudizio

1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni



Sezione 2

I principali settori di intervento tributario di ADM

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Dazi ordinari, dazi *antidumping*, dazi compensativi

IVA connessi agli scambi internazionali

Accise

Imposte di consumo

PREU ed imposta sugli intrattenimenti

Contributi stazioni sperimentali

Tasse portuali (art. 2 d.P.R. 28/05/2009 n. 107)

Tasse di ancoraggio (art. 1 d.P.R. 28/05/2009 n. 107)

Risorse proprie tradizionali UE

Risorse proprie UE

Cespiti nazionali accertati,
gestiti e riscossi direttamente
da ADM

Cespiti riscossi da ADM per
conto terzi

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente




Sezione 3

I principali settori di intervento extra tributario di ADM

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente





Sezione 4

La disciplina delle Agenzie Fiscali e la normativa doganale principale

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Le principali fonti eurounionali del diritto doganale

| Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione | Codice Doganale Unionale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione | Regolamento delegato del Codice Doganale Unionale |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione | Regolamento di esecuzione del Codice Doganale Unionale |

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Le definizioni «base» del mestiere

DICHIARAZIONE IN DOGANA: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;

→ **RAPPRESENTANTE DOGANALE:** qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;

DICHIARANTE: la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica;

REGIME DOGANALE: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione.

TITOLARE DEL REGIME: a) la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione in dogana; oppure b) la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi in relazione a un regime doganale;

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

→ **MERCI UNIONALI:** merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione; b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);

MERCI NON UNIONALI: le merci diverse da quelle unionali o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;

POSIZIONE DOGANALE: la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale;

VIGILANZA DOGANALE: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA: notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

CONTROLLI DOGANALI: atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Cosa è un «regime doganale»

Seppure in modo del tutto improprio, si può dire che con il termine «regime doganale» si intende la procedura doganale che si vuole applicare durante il compimento delle formalità doganali.

→ Più correttamente, il regime dogane può essere definito come la procedura finalizzata ad imprimere alla merce una determinata destinazione doganale ossia, nella sostanza, a fare acquisire (se non unionale) lo *status* di merce unionale o a farle perdere tale *status* in vista del suo trasferimento al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea o a mantenere (in modo legittimo) lo *status* di merce non unionale nonostante la sua presenza all'interno del territorio doganale dell'Unione stessa.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Regimi doganali «definitivi» e regimi doganali «speciali»

Il precedente Codice Doganale Comunitario distingueva fra «regimi definitivi» e «regimi sospensivi»: tale distinzione non è ripetuta dal nuovo Codice Doganale Unionale (CDU) – che distingue i regimi in «definitivi» e «speciali» - ma ciò non significa che non sia ancora attuale.

In particolare, sono **regimi definitivi** quelli che hanno l'effetto di fare acquisire o perdere, in modo definitivo, alla merce lo *status* di merce unionale; essi sono due:

1. l'immissione in libera pratica (detta anche «importazione» qualora sia assolta anche la fiscalità nazionale);
2. l'esportazione definitiva.

L'attuale CDU definisce, invece, i **regimi speciali** che sono i seguenti:

1. transito interno ed esterno;
2. deposito;
3. uso specifico;
4. uso finale;
5. perfezionamento attivo;
6. perfezionamento passivo.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

I singoli regimi doganali: il transito.

Con il termine «transito» si fa riferimento al «**Transito Unionale/Comune**», che costituisce un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del Transito Unionale) ovvero tra la UE, la Turchia, l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi EFTA (Svizzera, compreso il Principato del Liechtenstein, Norvegia ed Islanda), nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).

Il vantaggio per gli operatori derivante dall'utilizzo del regime del Transito Unionale/Comune è rappresentato dalla possibilità di far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non unionali ovvero unionali, nei casi espressamente previsti dalla normativa dell'Unione Europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all'altro della Comunità (dazi doganali, iva, accise ed altri oneri).

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Con l'introduzione del mercato unico e la generalizzazione del principio della libera circolazione delle merci unionali, il campo di applicazione del regime di transito unionale si limita prevalentemente alle merci terze (**transito unionale esterno** T1) ovvero, in taluni specifici casi, alle merci unionali (**transito unionale interno** T2), purché vi siano espresse previsioni in tal senso.

→ Tali previsioni riguardano: a) le merci unionali in attraversamento/dirette/provenienti da Paesi di transito comune; b) le merci unionali dirette verso la Repubblica di San Marino (con esclusione di quelle italiane, assoggettate ad un regime fiscale di scambio) ed il Principato di Andorra; c) le merci unionali dirette/provenienti/scambiate tra le parti dell'Unione non rientranti nel territorio fiscale di quest'ultima (trattasi delle Isole Åland, Isole Canarie, Isole Normanne, Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Monte Athos e Riunione).

Il funzionamento in via ordinaria del regime ha luogo tramite invio, tra gli uffici doganali competenti per l'operazione (ufficio doganale di partenza/garanzia/passaggio/destino), delle merci in transito, scortate dal **DAT** e accompagnate da una serie di messaggi informatici che hanno la funzione di documenti di transito. Essendo l'Unione Europea un unico territorio doganale, gli uffici di passaggio esistono solo all'attraversamento dei confini dei Paesi di transito comune.

Per tutelare la fiscalità è necessario che l'operatore presenti una garanzia che può essere prestata per una singola operazione doganale (isolata) o per un numero di operazioni indefinito (globale), previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Autorità doganale competente e calcolata sulla base del valore del giro d'affari dell'operatore interessato in un determinato arco temporale. Può, altresì, essere autorizzato l'esonero dalla garanzia, con le medesime modalità autorizzatorie e di calcolo della garanzia globale.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art. 221 § 1 e 2 RE-CDU – Ufficio competente per il vincolo delle merci ad un regime doganale

1. Ai fini dell'esenzione all'obbligo di presentare le merci in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice, l'ufficio doganale di controllo di cui all'articolo 182, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del codice è l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale di cui all'articolo 159, paragrafo 3, del codice.

2. I seguenti uffici doganali sono **competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione**:

- a) **l'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito;**
- b) **l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione;**
- c) un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.

Se le merci non superano i € 3.000 in valore per spedizione e per dichiarante **e non sono soggette a divieti o restrizioni**, **l'ufficio doganale competente per il luogo di uscita** delle merci dal territorio doganale dell'Unione è **altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo comma.**

In caso di subappalto, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo e secondo comma.

Ove giustificato dalle circostanze di un caso individuale, un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

I singoli regimi doganali: l'esportazione

L'esportazione può essere definita come quel regime finalizzato a privare, in modo definitivo, la merce – destinata ad essere fisicamente trasportata al di fuori del territorio doganale - del suo *status* di merce unionale sostituendo ad esso lo *status* di merce non unionale. In realtà, tale effetto si realizza non tanto al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione quanto in un momento (tendenzialmente) successivo, ossia all'atto dell'effettiva uscita della merce dal detto territorio, certificato dall'Autorità Doganale con l'apposizione del c.d. **visto uscire telematico**.

I vincoli delle merci al regime dell'esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.

L'esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all'ufficio doganale di "esportazione" che (cfr. art. 221 § 2 RE-CDU) è quello **competente per il luogo ove l'esportatore è stabilito ovvero per il luogo ove le merci sono imballate o caricate per l'esportazione**.

La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all'ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell'Agenzia. Il sistema unionale ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

L'ufficio di esportazione accetta la dichiarazione ed effettua l'analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza; all'operazione è assegnato un numero di riferimento **M.R.N (Movement Reference Number)**. Le merci sono svincolate per l'esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione; all'operatore viene consegnato il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).

→ La merce ed il DAE devono essere presentati all'ufficio doganale di uscita che (cfr. art. 329 RE-CDU), generalmente corrispondente con quello attraverso il quale le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione; esso verifica che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell'analisi dei rischi, e verifica l'uscita fisica delle merci inviando il messaggio elettronico "risultati di uscita", tramite il sistema informatico doganale, all'ufficio di esportazione (cfr. art. 339 RE-CDU). **In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.** Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell'operazione con difformità riscontrate, l'operatore economico dovrà recarsi presso l'ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale.

Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell'Agenzia alla sezione "Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)".

La merce svincolata per l'esportazione deve uscire dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni dalla data dello svincolo (cfr. art. 335 RE-CDU). Gli operatori economici interessati all'operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all'ufficio di esportazione ai fini dell'annullamento della dichiarazione.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Cosa sono le operazioni intracomunitarie (o intraunionali)?

Con il termine “operazioni intracomunitarie” ci si riferisce agli scambi tra paesi membri dell'Unione Europea, ovvero alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni, rese e ricevute, di servizi che vengono scambiate fra soggetti passivi IVA appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

La differenza rispetto alle operazioni «extra» UE è evidente:

1. in primo luogo, deve trattarsi di operazioni a titolo oneroso che deve necessariamente avere luogo fra almeno due soggetti passivi IVA appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea;
2. in secondo luogo, deve trattarsi di merci che già possiedono lo status di merce unionale;
3. in ultimo, le merci essere devono essere necessariamente movimentate dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea (che, per inciso, può anche essere diverso rispetto al paese presso cui è stabilito il cessionario);

Attenzione! Il trasferimento di merce da e verso porzioni del territorio nazionale posti al di fuori del territorio doganale unionale non configura un'operazione intracomunitaria ma è una vera e propria operazione doganale (a seconda dei casi, importazione o esportazione) e come tale deve essere trattata.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Le differenze fra cessione intracomunitaria ed esportazione (in pillole)

| Cessione intracomunitaria | Esportazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| E' necessariamente a titolo oneroso | Può essere a titolo oneroso o gratuito |
| Richiede necessariamente che cedente e cessionario siano soggetti passivi IVA | Può essere posta in essere da chiunque (e quindi anche da un soggetto «privato») |
| Richiede che la merce sia fisicamente trasferita dal territorio IVA italiano al territorio IVA di un altro Stato membro dell'Unione Europea | Richiede che la merce sia inviata al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea |
| Non richiede la presentazione di alcuna dichiarazione doganale | Richiede la presentazione della dichiarazione doganale (cfr. art. 269 CDU) |

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Art 8 c. 1 d.P.R. 26/10/1972 n. 633 – Cessioni all'esportazione

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

- a) **le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi**. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 d.P.R. 06/10/1978 n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21 c. 4 terzo periodo lett. a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; (144)
- b) **le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto**, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
- [...omissis...]



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Esportazione «diretta» - art 8 c. 1 lett. a) d.P.R. 26/10/1972 n. 633

Ci troviamo di fronte a un caso di esportazione diretta quando un operatore soggetto passivo d'imposta identificato in Italia trasporta o spedisce fuori dal territorio dell'Unione Europea i beni ceduti al proprio cliente extra UE.



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Esportazione «triangolare» - art 8 c. 1 lett. a) d.P.R. 26/10/1972 n. 633

Le esportazioni triangolari sono quelle operazioni che vedono la presenza, oltre che del soggetto non residente destinatario finale (o ultimo acquirente) della merce, anche **di due operatori nazionali**, entrambi soggetti passivi IVA, rispettivamente denominati «primo cedente» e «primo cessionario/secondo cedente» (o «promotore della triangolazione»).

La triangolazione nazionale all'esportazione ricorre quando la cessione, anche tramite l'intervento di un commissionario, è eseguita dal primo cedente con trasporto o spedizione dei beni nel paese non unionale di destino su incarico del proprio cessionario italiano (o del suo commissionario).

Al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate si considerano non imponibili:

1. sia la cessione da parte del «primo cedente» nazionale nei confronti del «primo cessionario/secondo cedente» (esportazione triangolare);
2. sia la cessione dei beni da parte del «primo cessionario/secondo cedente» verso il cliente finale non unionale (esportazione diretta).

Ne deriva che, tranne in casi limitati, che rappresentano una eccezione, nelle esportazioni triangolari affinché il primo fornitore possa fatturare i beni in regime di non imponibilità IVA nei confronti del proprio cessionario nazionale, **è importante che quest'ultimo (promotore della triangolare) non entri in possesso della merce.**

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Esportazione «impropria» - art 8 c. 1 lett. b) d.P.R. 26/10/1972 n. 633

Le esportazioni «improprie» altro non sono se non le esportazioni con trasporto a cura o a nome del cessionario non residente. Esse si realizzano (cfr. art. 8 c. 1 lett. b d.P.R. 633/1972) quando:

1. i beni sono consegnati al cessionario non residente nel territorio italiano;
2. il cessionario non residente, direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare o far trasportare i beni fuori del territorio della UE.

Ai fini della non imponibilità IVA, devono però essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. l'acquirente deve essere un operatore economico e non un consumatore finale;
2. i beni devono essere esportati senza subire lavorazione nel territorio nazionale;
3. l'esportazione va portata a termine entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente.

Considerato che la disposizione richiama espressamente il “cessionario non residente”, la fattura di vendita, emessa dal cedente nazionale deve essere intestata solo ad un cessionario non residente (operatore comunitario o extracomunitario) e non può indicare il suo rappresentante fiscale ovvero riportare la partita IVA italiana del soggetto comunitario, qualora sia identificato direttamente.



Grazie per la vostra attenzione

Genova, 31/03/2025



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Giornata di studio con ADM

**I controlli doganali: cosa
sono e come sono organizzati**

**Direzione Territoriale «Liguria»
Pier Paolo Maniscalco**

Sezione 1

Il circuito doganale di controllo e l'analisi dei rischi a livello locale

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

La missione delle dogane

Trovare il punto di equilibrio tra controlli efficaci e velocità degli scambi

Tutelare la sicurezza
dei cittadini

Tutelare il bilancio
unionale e nazionale



Facilitare il commercio
legittimo

Favorire la competitività
delle imprese

Controlli



Semplificazioni

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Fasi di controllo

- ☐ **CONTROLLI PREVENTIVI**
antecedenti alla presentazione della dichiarazione doganale
- ☐ **CONTROLLI IN LINEA**
all'atto dello sdoganamento
- ☐ **CONTROLLI A POSTERIORI**
successivi agli adempimenti doganali
- ☐ **ANALISI DEI RISCHI CENTRALE:**
controlli in linea
controlli a posteriori
- ☐ **ANALISI DEI RISCHI LOCALE:**
controlli preventivi
controlli a posteriori
integrazione analisi dei rischi centrale


I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

I controlli extra tributari



I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Il Circuito Doganale di controllo (CDC)



Sezione 2

Tipologie di controllo doganale: controllo documentale, controllo scanner ed ispezione doganale

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Tipologie di controllo in linea

Le dichiarazioni doganali esitate durante la 1^a fase di accertamento:

- ☐ “**C.A.**” (dichiarazione ammessa a canale verde), la dogana effettua un controllo automatizzato e genera il prospetto di svincolo;
- ☐ “**C.D.**” (canale giallo), la dogana procede al controllo dei documenti a corredo della dichiarazione doganale, rispettando le indicazioni fornite dal parametro dei rischi;
- ☐ “**C.S.**” (canale arancione), controllo scanner, presente nei porti, può definirsi controllo di natura extratributario;
- ☐ “**V.M.**” (canale rosso), la dogana procede al controllo fisico delle merci, rispettando le indicazioni fornite dal parametro dei rischi;



I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Il controllo documentale


La documentazione standard richiesta a corredo di una dichiarazione doganale di esportazione:

- ☐ Fattura commerciale
- ☐ Documento di trasporto
- ☐ Packing List
- ☐ Documentazione specifica



I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Il controllo scanner



I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

L'ispezione doganale





Sezione 3

Procedure di controllo differenti in ragione della tipologia di merce esportata

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati



Le diverse procedure di controllo all'esportazione

Secondo la tipologia di merce da esportare le procedure di controllo differiscono:



I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

I controlli all'esportazione delle parti di ricambio usate per autoveicoli



I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Ispezione della messa in sicurezza delle parti di ricambio usate

La parti di ricambio usate per l'esportazione devono prive di:

- ☐ accumulatori al piombo: batterie;
- ☐ oli esausti;
- ☐ liquidi refrigeranti;
- ☐ carburanti;
- ☐ contenitori combustibili gassosi;
- ☐ CFC e HFC: fluidi refrigeranti;
- ☐ materiali esplosivi: es. airbag;
- ☐ condensatori contenenti PCB (fluidi idraulici): es. trasformatori
- ☐ Componenti contenenti mercurio: lampade, sistemi di navigazione e i display.



Sezione 4

Controlli ordinari e controlli approfonditi

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati


I controlli approfonditi

Se permangono dubbi a seguito dei controlli ordinari o secondo la tipologia di merce sottoposta a controllo, i funzionari ADM eseguono controlli approfonditi, avvalendosi di:

- ☐ **Laboratori chimici ADM;**
- ☐ **Apparecchiature portatili;**
- ☐ **Collaborazione con altre Istituzioni;**

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

I Laboratori chimici ADM



ADM è dotata sia di laboratori chimici fisici che mobili per l'analisi qualitativa dei prodotti.

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Apparecchiature portatili di ADM



Scanner RadSeeker



**Spettrometro
portatile «SKY RAY »**



**Scanner tipo
backscatter
«MINI-Z»**



**Spettroscopio
portatile «RAMAN»**

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

I controlli all'esportazione in collaborazione con altre istituzioni



Sezione 5

Gli errori più frequenti che portano al sequestro della spedizione

I CONTROLLI DOGANALI: cosa sono e come sono organizzati

Gli errori da evitare

Gli errori più frequenti che possono portare al sequestro della spedizione:

- ☐ non identificare bene i prodotti nella documentazione commerciale (assenza di: matricole dei motori e di elementi identificativi, quali codici, numeri, marche riconducibili alle singole schede di demolizione);
- ☐ sottoscrizione di mandati di sdoganamento e/o dichiarazioni di libera esportazione generici;
- ☐ esportazione di parti di ricambio non bonificati o pericolosi;
- ☐ esportazione di parti di ricambio attinenti alla sicurezza a soggetti che non svolgono attività di autoriparazione;
- ☐ esportazione delle parti di ricambio alla rinfusa (assenza di imballaggi di protezione);
- ☐ esportazione di veicoli non radiati al PRA.





**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**

Genova, 31 marzo 2025



Direzione Territoriale «Liguria»
Sabrina GAGLIARDO
**«Rappresentanza, dichiarazione doganale
e normativa ambientale»**

**Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del
settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e
promuovere un mercato regolato e trasparente**

Sezione 1

La rappresentanza doganale

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Il rappresentante doganale


Per l'espletamento delle operazioni doganali si può agire:

- **personalmente**
- **attraverso un rappresentante** (contratto di mandato)



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Il rappresentante doganale



Il codice doganale prevede che il DICHIANANTE ed il RAPPRESENTANTE debbano essere stabiliti nel territorio dell'Unione. Nell'ipotesi in cui un operatore non stabilito sul territorio dell'unione debba effettuare un'operazione doganale nell'Unione dovrà nominare un rappresentante indiretto stabilito nella UE, in quanto il rappresentante diretto, per definizione, non è il dichiarante.

Lo SPEDIZIONIERE DOGANALE è una figura professionale specializzata che svolge la funzione di rappresentare il proprietario della merce nell'ambito dello svolgimento delle operazioni doganali.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Il rappresentante doganale

Compiti del rappresentante:

- ☐ RAPPRESENTARE il proprietario della merce nelle operazioni doganali
- ☐ VALUTARE, in base alla diligenza professionale, i dati e la documentazione trasmessagli dal rappresentato per la compilazione della dichiarazione doganale
- ☐ RICEVERE gli atti, i provvedimenti e le decisioni notificati dall'Agenzia, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato
- ☐ PARTECIPARE alle operazioni doganali di verifica merce, personalmente o tramite personale ausiliario che agisce nei limiti delle mansioni affidategli, sotto la responsabilità del rappresentante medesimo

Sezione 2

Come si compila la dichiarazione doganale e quali documenti allegare

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

La dichiarazione doganale: come si compila

DICHIARAZIONE DOGANALE DI ESPORTAZIONE

Atto con il quale si manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci al **regime doganale dell'esportazione**



**SPEDIZIONE IN VIA DEFINITIVA DI MERCI
NAZIONALI/UNIONALI VERSO PAESI TERZI**

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

La dichiarazione doganale di esportazione: il contenuto

La dichiarazione doganale di esportazione contiene i dati che consentono all'Autorità doganale di effettuare i relativi controlli:

- ☐ INFORMAZIONI SUI SOGGETTI COINVOLTI (esportatore, destinatario della merce, dichiarante/rappresentante)
- ☐ DESCRIZIONE DELLE MERCI (valore, qualità, quantità, origine)
- ☐ NOMENCLATURA COMBINATA (NC) DELLA MERCE
- ☐ DESTINAZIONE FINALE DELLE MERCI
- ☐ DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO (consultare la TARIC)
- ☐ NUMERO MRN (MOVEMENT REFERENCE NUMBER)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

La dichiarazione doganale di esportazione: il contenuto

DICHIARAZIONE DOGANALE DI ESPORTAZIONE



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

La dichiarazione doganale di esportazione: gli allegati

La dichiarazione doganale di esportazione deve essere accompagnata da:


- ☐ FATTURA COMMERCIALE/COMMERCIAL INVOICE
- ☐ PACKING LIST
- ☐ PRO FORMA INVOICE
- ☐ MANDATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI
- ☐ LETTERA DI ISTRUZIONI
- ☐ DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE
- ☐ DOCUMENTAZIONE SPECIFICA IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLA MERCE

La documentazione deve essere **completa, conforme e va conservata per almeno cinque anni.**

Ai fini dei controlli doganali, l'ufficio può verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento (art. 51 CDU)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

PROCEDURA DI INFORMAZIONE (art. 18)

- ❖ Rifiuti non pericolosi destinati al recupero >20 kg (lista verde allegati III e III-B)
- ❖ Rifiuti destinati alle analisi di laboratorio < 25 kg;
- ❖ Miscele di rifiuti allegato III-A

PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (art. 3)

- Rifiuti destinati allo smaltimento
- Rifiuti destinati al recupero elencati in allegato IV (lista ambra)
- Rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III (lista verde) e IV;
- Rifiuti urbani non differenziati da raccolta domestica

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

PROCEDURA DI INFORMAZIONE

- ☐ **Obbligo di accompagnare i rifiuti con il documento di cui all'allegato VII, firmato dall'organizzatore della spedizione e dal destinatario**
- ☐ **Dichiarazione dell'esistenza di un contratto tra le parti**
- ☐ **Obbligo di ripresa in carico dei rifiuti qualora la spedizione non possa essere portata a termine o qualora la spedizione sia illegale**

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

PROCEDURA DI NOTIFICA

- ☐ Documento di notifica e di movimento all'autorità competente di spedizione
- ☐ Informazioni e documenti aggiuntivi
- ☐ Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario
- ☐ Costituzione di una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente
- ☐ Obbligo del notificatore o del destinatario di ripresa in carico dei rifiuti qualora la spedizione non possa essere portata a termine o qualora la spedizione sia illegale
- ☐ Obbligo dell'impianto di fornire certificazione di recupero/smaltimento rifiuti conformemente alla notifica

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti



ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ' VERSO PAESI TERZI

RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

- **Divieto di esportazione**, ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA, se il Paese accetta l'importazione e se l'Autorità di spedizione accerta che i rifiuti saranno gestiti con metodi ecologici nel paese di destinazione
- Procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte

RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

- **Paesi non OCSE :**
 - divieto di esportazione rifiuti pericolosi
 - procedura prevista dal Reg. 1418/2007 per i rifiuti la cui esportazione non è vietata (lista verde)
- **Paesi OCSE:**
 - obbligo informazione rifiuti lista verde, all. IIIA e IIIB;
 - notifica/autorizzazioni preventive rifiuti lista ambra all. IV

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti

Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989

Principale trattato internazionale per la regolamentazione del movimento dei rifiuti pericolosi tra le nazioni e, in particolare, per impedire il trasferimento dei rifiuti pericolosi dai paesi sviluppati (OCSE) ai paesi in via di sviluppo (non OCSE).

E' stata integrata nel diritto dell'UE tramite il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e i successivi emendamenti.

IMPEGNI ASSUNTI DALLE PARTI:

- ✓ non esportare (o importare) rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso (o da) uno Stato non firmatario; non esportare rifiuti a meno che lo stato di importazione non abbia dato previo consenso per iscritto;
- ✓ comunicare informazioni riguardanti movimenti internazionali proposti verso gli stati interessati;
- ✓ consentire movimenti internazionali di rifiuti solo se non comportano alcun pericolo;
- ✓ imballare, etichettare e trasportare i rifiuti movimentati, in conformità con le disposizioni internazionali, e garantire che essi siano accompagnati da un documento di movimento dal punto in cui ha inizio il movimento al punto di smaltimento.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Quadro normativo europeo ed internazionale di riferimento in materia di esportazione di rifiuti

d. lgs. 03/04/2006, n. 152 - Testo Unico Ambientale
d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

TRACCIABILITA' DEL VEICOLO FUORI USO DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE



CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO

CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

CANCELLAZIONE DAL PRA

CONSEGNA TARGHE, CARTA DI CIRCOLAZIONE,
CERTIFICATO DI PROPRIETA'

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori

GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO

PRESA IN CARICO SUI REGISTRI

MESSA IN SICUREZZA

TRATTAMENTO CON SELEZIONE E
SMONTAGGIO PARTI REIMPIEGABILI

DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE E
ADEGUAMENTO VOLUMETRICO

STOCCAGGIO DELLE CARCASSE E DEI
MATERIALI RECUPERABILI



- ✓ RIDURRE L'IMPATTO SULL'AMBIENTE
- ✓ FAVORIRE IL RECUPERO DI MATERIALI E COMPONENTI
- ✓ REIMPIEGO COMPONENTI
- ✓ RICICLAGGIO/SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RIFIUTO

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori

ESPORTAZIONE VEICOLI VERSO PAESI TERZI



RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE

IL VEICOLO DEVE ESSERE INTERO

NON PUÒ' ESSERE
SMONTATO/TAGLIATO

NON PUÒ' ESSERE DICHIARATO
COME PARTI DI RICAMBIO

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori



Parti motorini caricati alla rinfusa in un container in esportazione.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori

ESPORTAZIONE PARTI DI RICAMBIO USATE VERSO PAESI TERZI



COMPONENTI NON ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO


SMONTAGGIO, PULIZIA , CONTROLLO, RIPARAZIONE E VERIFICA
FUNZIONALITA'

ADEGUATE MODALITA' DI STOCCAGGIO PER NON
COMPROMETTERNE LA FUNZIONALITA'

INDICAZIONE SUI DOCUMENTI DI VENDITA DEI RICAMBI
MATRICOLATI POSTI IN COMMERCIO

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori



PFU – Deformazione a seguito inserimento l'uno dentro l'altro per ottimizzare lo spazio.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori



Container di pneumatici fuori uso

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori

MOTORI USATI

NON BONIFICATI

PERDITA DI LIQUIDI

MANCANZA DI IDONEO IMBALLAGGIO

MATRICOLA ABRASA

- ☐ NON SONO TRACCIABILI
- ☐ POSSIBILE PROVENIENZA ILLECITA
- ☐ NON SONO ESPORTABILI
- ☐ TRAFFICO INTERNAZIONALE RIFIUTI


COME FACILITARE IL CONTROLLO DEI DOGANIERI

Differenze fra esportazione di componenti, parti carrozzeria e motori



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Errori comuni e *best practice* per velocizzare i controlli doganali



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export


Come facilitare il lavoro dei doganieri Errori comuni e *best practice* per velocizzare i controlli doganali



Container dichiarato in
esportazione verso Paesi Terzi.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Errori comuni e *best practice* per velocizzare i controlli doganali



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Organizzazione dello spazio nel container e condizionamento merce

La containerizzazione della merce deve essere eseguito tenendo presente che:

- ☐ **La merce deve essere suddivisa in modo ordinato, soprattutto se il container raggruppa merci di più soggetti (groupage) che utilizzano lo stesso mezzo di spedizione.**
- ☐ **In caso di verifica merce, i diversi articoli dichiarati devono essere resi disponibili per il controllo. Se non sono facilmente reperibili, vien disposto lo svuotamento del container.**
- ☐ **Evitare di imballare insieme tipi di merce diversa.**
- ☐ **Presenziare di persona o tramite delegato alle operazioni di carico del container per essere certi della corrispondenza tra merce dichiarata in esportazione e merce caricata.**
- ☐ **Imballare la merce in maniera idonea per preservarla da eventuali danni durante le operazioni di movimentazione/carico.**
- ☐ **La presenza di articoli alla rinfusa, privi di adeguato imballaggio, di motori, parti auto, ciclomotori, elettrodomestici usati accatastati potrebbe far dubitare della liceità della spedizione.**



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Organizzazione dello spazio nel container e condizionamento merce

Inoltre:

- ☐ Una documentazione accurata, supportata da evidenze fotografiche e check-list dettagliate, garantisce la tracciabilità della merce.
- ☐ Eventuali dati errati inseriti nella dichiarazione determinano un prolungamento dei tempi del controllo e dei tempi di sosta della merce negli spazi doganali.
- ☐ La presenza di merce non dichiarata comporta responsabilità di carattere tributario, amministrativo o penale (infedele dichiarazione/omessa dichiarazione doganale).
- ☐ L'accertata presenza di materiali classificabili rifiuti determina il blocco dell'operazione doganale di esportazione, il sequestro dei rifiuti e l'invio di un'informativa di reato all'Autorità giudiziaria nei confronti dei soggetti coinvolti (spedizione illecita).

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Organizzazione dello spazio nel container e condizionamento merce



Container dichiarato in
esportazione verso l'Africa, aperto
per controllo doganale.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export


Come facilitare il lavoro dei doganieri Organizzazione dello spazio nel container e condizionamento merce



Container dichiarato in
esportazione verso Paesi Terzi,
aperto per controllo doganale.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Come facilitare il lavoro dei doganieri Organizzazione dello spazio nel container e condizionamento merce



Veicolo rinvenuto durante le operazioni di svuotamento di un container in esportazione verso l'Africa.

Grazie per la vostra attenzione

Genova, 31 marzo 2025



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Direzione Territoriale «Liguria»

Sonia PANTANO

**«Giornata nazionale di studio:
autodemolitori a scuola di export:
l'operatore economico autorizzato (AEO)»**

Una giornata di confronto fra ADM ed operatori del settore per fare chiarezza sulle procedure doganali e promuovere un mercato regolato e trasparente

Sezione 1

Cos'è un AEO e come ottenere lo status

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: di cosa si tratta? Riferimenti normativi.



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: dal 1° maggio 2016

- ☐ Reg. (UE) n.952/2013 Codice Doganale dell'Unione (CDU)
- ☐ Reg. (UE) n. 2446/2015, Regolamento Delegato (RD)
- ☐ Reg. (UE) n. 2447/2015, Regolamento di Esecuzione (RE)



Documento TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 11/03/2016 (Orientamenti)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: di cosa si tratta? Origini ed obiettivi



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO



ORIGINI

Nasce come risposta alle sfide del commercio internazionale



Agevolazione del commercio dell'Unione Europea per favorire
l'occupazione la produttività e la crescita economica



Protezione dagli scambi commerciali illeciti



Ruolo centrale U.E.

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: di cosa si tratta? Origini ed obiettivi



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO



OBIETTIVI



AFFIDABILITA' DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO (protetta e sicura)



RIDUZIONE DEI RISCHI delle perdite di dati, di merci, contraffazioni e frodi

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: nozioni.



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO



L'operatore economico è una persona che nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale

(ART. 5 p. 5 CDU)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: nozioni.

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR = OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO = AEO

L'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO è un operatore economico, stabilito nel territorio dell'Unione Europea, titolare di un **Autorizzazione AEO** concessa dall'Amministrazione doganale di uno stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa dell'unione e **valevole** in tutta l'Unione Europea.

L'ottenimento dello STATUS di AEO conferisce all'operatore un



RICONOSCIMENTO DI AFFIDABILITA'



TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

rispetto ad altri operatori economici

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: diverse tipologie di autorizzazione



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO



TIPOLOGIE

(ART. 38, par. 2 del CDU)



AEOC – AEO CUSTOMS: certificazione AEO per le semplificazioni doganali;

AEOS – AEO SAFETY AND SECURITY: certificazione AEO per le semplificazioni ai fini della sicurezza;

AEOC + AEOS (autorizzazione combinata dei certificati AEOC e AEOS - *FULL*)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.

CHI PUO' DIVENTARE AEO?

OPERATORI ECONOMICI

stabiliti sul territorio UE;
attività disciplinate dalla normativa doganale
agevolazioni collegate allo STATUS di AEO (differenziate in relazione al tipo di autoriz.ne AEO ottenuta)

SI':

PRODUTTORI, IMPORTATORI, ESPORTATORI, DEPOSITARI, VETTORI, SPEDIZIONIERI
(tutti i soggetti la cui attività è connessa all'applicazione della normativa doganale)

NO

- **CONSULENTE** su questioni doganali;
- **OPERATORE** che trasporta/movimenta **SOLO** merci unionali, non vincolate a nessun altro regime
- **FABBRICANTE** di merci destinate al solo mercato unionale, con utilizzo di materie prime unionali

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO

REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO (previsti dalle disposizioni unionali)

Condizione preliminare: UTILIZZO DEL PROPRIO CODICE EORI

- ✓ CONFORMITA' ALLA NORMATIVA DOGANALE E FISCALE
 - ✓ EFFICACE SISTEMA DI GESTIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI E RELATIVE AI TRASPORTI
 - ✓ SOLVIBILITA' FINANZIARIA
 - ✓ STANDARD PRATICI DI COMPETENZA O QUALIFICHE PROFESSIONALI → AEOC
 - ✓ STANDARD DI SICUREZZA → AEOS
- AEOC/AEOS

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – VERIFICA DEI REQUISITI

VERIFICA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI IN SEDE DI ATTIVITÀ DI AUDIT

CHI?

UFFICI DOGANALI (U.D.)
COMPETENTI PER TERRITORIO

- Sede di
Contabilità doganale del richiedente
- Effettuazione delle attività doganali

COLLABORAZIONE/COMPLIANCE

COME?

ATTIVITÀ DI AUDIT

- Rilascio
- Monitoraggi successivi



Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - REQUISITI

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA DOGANALE E FISCALE, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente
ART. 39 LETT. a) CDU

ASSENZA DI VIOLAZIONI GRAVI O RIPETUTE
della normativa doganale e fiscale
In relazione alla propria attività economica
LIMITE TEMPORALE: TRE ANNI

ASSENZA DI REATI GRAVI : di natura tributaria, finanziaria,
fallimentare, contro la PA, previsti dal C.CIV. in materia societaria
SENZA LIMITE TEMPORALE

CHI?

- i) del richiedente
- ii) dei dipendenti responsabili delle questioni doganali
- iii) delle persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione



ESCLUSIONE: REATI commessi dalle persone fisiche in relazione alla propria sfera personale

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - REQUISITI

EFFICACE SISTEMA DI GESTIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI E RELATIVE AI TRASPORTI
ART. 39 LETT. b) CDU

organizzazione amministrativa interna ed un sistema di controlli interni atti prevenire individuare e correggere gli errori e prevenire le transazioni illegali o fraudolente

**SISTEMI CONTABILI E SCRITTURE
SICURE PER CONSENTIRE CONTROLLI DOG.LI**

**PROTEZIONE DEL PROPRIO
SISTEMA INFORMATICO**

**CORRETTE PROCEDURE
DI ARCHIVIAZIONE**

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

Requisiti per diventare AEO

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - REQUISITI



SOLVIBILITA' FINANZIARIA
ART. 39 LETT. c) CDU

possedere una situazione finanziaria sana, tale da consentire al richiedente di ottemperare ai propri obblighi ed adempiere ai propri impegni



**Nessuna procedura
concorsuale
(fallimentare)**



**Ottemperanza agli
obblighi finanziari**



**Possesso di sufficiente
capacità**

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - REQUISITI

**STANDARD PRATICI DI COMPETENZA O QUALIFICHE PROFESSIONALI DIRETTAMENTE CONNESSE ALL'ATTIVITA' SVOLTA (SOLO PER GLI OPERATORI AEOC)
ART. 39 LETT. d) CDU**

STANDARD PRATICI DI COMPETENZA

Comprovata esperienza almeno triennale in materia doganale del:

- Richiedente
- Responsabile delle questioni doganali
- Responsabile delle questioni doganali esterno
(con mandato ad agire ed esperienza professionale triennale)

in alternativa

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Formazione specifica sulla legislazione doganale completata con profitto dal:

- Richiedente
- Responsabile delle questioni doganali

fornito da: Autorità doganale, Enti di formazione riconosciuti, associazioni professionali

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: requisiti per l'acquisizione dello status.

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - REQUISITI

ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA (SOLO PER GLI OPERATORI AEOS)
ART. 39 LETT. e) CDU

il richiedente deve soddisfare una serie di condizioni e dimostrare di essere in possesso di una serie di condizioni e di un'elevata conoscenza di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento

CONDIZIONI:

- Sicurezza degli edifici;
- Adeguate misure di controllo degli accessi;
- Sicurezza merci (aree di spedizione, zone di trasporto e banchine)
- Sicurezza dei partners commerciali
- Sicurezza dei fornitori di servizi
- Sicurezza del personale

Nomina di un responsabile della sicurezza

Sezione 2

I vantaggi doganali per i soggetti AEO

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: i benefici per l'operatore.



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – BENEFICI

OPERATORE AEO E' AFFIDABILE

BENEFICI

AUTORIZZAZIONE (AEOC, AEOS)

GRADO DI AFFIDABILITA'

DIRETTI

INDIRETTI

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: i benefici per l'operatore



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – BENEFICI

DIRETTI

| VANTAGGIO | AEOC | AEOS | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
| Accesso agevolato alle semplificazioni doganali | X | | Art.38, par.5, CDU |
| Minori controlli fisici e documentali -inerenti alla normativa doganale -inerenti alla sicurezza | X | X | Art.38, par.6, CDU Art.24, par.1, RD CDU |
| Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza) | | X | Art.38, par.6, CDU Art.24, par.2, RD CDU |
| Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali -inerenti alla sicurezza -inerenti ad altra normativa doganale | X | X | Art.38, par.6, CDU Art.24, par.3, RD CDU |
| Trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo | X | X | Art.38, par.6, CDU Art.24, par.4, RD CDU |
| Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali | X | X | Art.38, par.6, CDU Art.24, par.4, RD CDU |
| Vantaggi indiretti | X | X | |
| Riconoscimento reciproco con i paesi terzi | | X | Art.38, par.7, CDU |

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: i benefici per l'operatore



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – BENEFICI

INDIRETTI (principali)

→ riconoscimento come partner commerciale sicuro

→ migliori relazioni con le autorità doganali

→ tempistiche ridotte nelle spedizioni

→ migliore pianificazione

→ migliore sicurezza della catena di approvvigionamento

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: la procedura di rilascio.



OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – PROCEDURE DI RILASCIO

TEMPISTICHE


Il processo decisionale per concedere lo status di AEO deve concludersi entro 120 giorni (salvo eventuali proroghe)
art. 22, par. 3 CDU

1. **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:** attraverso il portale EU Trader Portal (sito <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>) insieme ed obbligatoriamente al QAV (Questionario di Autovalutazione)
2. **RICEZIONE ISTANZA:** esame preliminare della documentazione da parte dell'Autorità doganale (entro 30 gg);
3. **ATTIVITA' DI AUDIT:** verifica dell'affidabilità dell'operatore economico (**entro 80 giorni**) → **REFERTO ALLA PARTE**
4. **ESITO ATTIVITA' DI AUDIT: RILASCIO O DINIEGO**
5. **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:** registrazione sul sistema EOS (riconoscimento validità a livello europeo)

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: la gestione dell'autorizzazione.

AEO – GESTIONE AUTORIZZAZIONE





Sezione 3

Casi pratici

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: casi pratici. L'avvio della richiesta.



AEO – PASSAGGI PRELIMINARI PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AEO ED OTTENERE LO STATUS



PRENDERE CONTATTO CON L'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE PER IL RILASCIO



STABILIRE LA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE DA RICHIEDERE (AEOC, AEOS, FULL)



ANALIZZARE L'AZIENDA CON LO SCOPO DI INDIVIDUARE EVENTUALI AREE DI RISCHIO



NOMINARE UNA PERSONA DI CONTATTO, COMPETENTE, INCARICATA DELLA DOMANDA



COMPILARE LA DOMANDA E DEL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (Q.A.V.)


Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: casi pratici. La domanda di rilascio.



AEO – PASSAGGI PRELIMINARI PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AEO ED OTTENERE LO STATUS

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AEO



UNIONE EUROPEA
MODELLO

Domanda di autorizzazione AEO

articolo 38 del Codice doganale dell'Unione-Reg. (UE) n. 952/2013

Nota: per compilare il formulario consultare la nota esplicativa

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Richiedente | Riservato agli uffici doganali | |
| 2. Stato giuridico del richiedente | 3. Data di costituzione | |
| 4. Sede Legale | | |
| 5. Sede di attività principale | | |
| 6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail, pec) | 7. Recapito postale | |

Giornata nazionale di studio: autodemolitori a scuola di export

AEO: casi pratici. Il Questionario di Auto Valutazione (Q.A.V.)

AEO – PASSAGGI PRELIMINARI PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AEO ED OTTENERE LO STATUS

MODELLO DEL QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE (QAV) (reperibile sul sito dell'Agenzia)

MODELLO QAV

❖ Reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questionario di autovalutazione

Allegato 1a
a TAXUD/B2/047/2011- REV6

Orientamenti AEO

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1 | Prima di richiedere l'autorizzazione AEO, si raccomanda di leggere gli orientamenti della Commissione europea sugli Operatori Economici Autorizzati (TAXUD/B2/0472011- Rev.6) Gli stessi sono disponibili sul portale Europa della Commissione europea. |
| 0.2 | Quali reparti dell'azienda, incluso quello direttivo, sono stati coinvolti nella preparazione della domanda per l'ottenimento dello status di AEO? Sono state coinvolte le dogane o parti terze nel processo (consulenti, ecc.)? |
| 1. | Informazioni sull'azienda |
| 1.1. | Informazioni generali sull'azienda |
| 1.1.1. | Indicare nome, indirizzo, data di costituzione e forma giuridica dell'organizzazione dell'azienda richiedente. Includere l'URL del sito Web della vostra azienda, se esistente. Se l'azienda fa parte di un gruppo, fornire una breve descrizione del gruppo e precisare se uno degli altri enti del gruppo: a) è già in possesso di un'autorizzazione AEO; oppure b) ha richiesto lo status di AEO ed è attualmente sottoposto a un audit AEO da parte dell'autorità doganale nazionale. Se state presentando una richiesta che riguarda gli Uffici stabili (PBE), indicarne nomi, indirizzi e numeri di identificazione IVA. Se la società è costituita da meno di tre anni, si prega di specificare se ciò è dovuto ad una riorganizzazione interna di una società preesistente (ad esempio, incorporazione o vendita di un ramo d'azienda). In questo caso si prega di fornire dettagli sulla riorganizzazione. |



**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**



GIORNATA NAZIONALE DI STUDIO

AUTODEMOLITORI A SCUOLA DI EXPORT

UN CONFRONTO TRA ADM E OPERATORI DEL
SETTORE PER FARE CHIAREZZA SULLE PROCEDURE
DOGANALI E PROMUOVERE UN MERCATO
REGOLATO E TRASPARENTE




Indirizzo Mail

info@adqdemolitori.it

31 Marzo 2025 - Genova: “*Autodemolitori a Scuola di Export*”, organizzato da ADQ in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Avv. Massimo Saltarelli –Piacenza-

 **AMBIENTEROSA** CONSULENZA AMBIENTALE di Cav. Avv. Rosa Bertuzzi – Cell. 3292103190 –
Piacenza, Via P. Giordani, 9, www.Ambienterosa.net

Telefonata «tipo» che mi capita di ricevere.....

Buongiorno avvocato, sono..... titolare dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso.. X,

Ho venduto 10 motori bonificati, ho fatto fattura (esente IVA ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972). Il compratore mi ha chiesto dichiarazioni di «avvenuta bonifica»; che sono beni non sottoposti al divieto di esportazione; li ha caricati (SUL PROPRIO FURGONE) li ha portati via.

Dopo 20 giorni sono stato chiamato dalle Dogane e mi hanno informato che i motori sono fermi al porto di XX e di andarli a riprendere e di occuparmi dello smaltimento.

Dopo sono venuti i Carabinieri e mi hanno consegnato dei documenti e mi hanno fatto nominare un avvocato.


... MA IO NON SO NIENTE DI QUESTA STORIA.....



... 130 Motori SENZA olio o liquidi ...
(tutti verificati dall'«astina di controllo» ...con o
senza filtro...



.. Alla fine dello scarico dei colli il fondo si presentava così.....



.. Percolamento ... avvenuto a seguito di movimentazione (CAPOVOLGIMENTO) di un motore.... (pochi grammi di liquido refrigerante....)

.... **Perché è stato «capovolto»?**(per SCARICARLO CON «RAGNO MECCANICO»)

Perche' ????????

..... Perché non aveva un imballaggio che consentiva di movimentarlo in modo differente.....?



Contenitore.. dopo lo scarico.

Tutti i pezzi risultavano **correttamente bonificati**, senza olio al loro interno.... (salvo il fisiologico residuo necessario ..e NON eliminabile....)

100 motori con «..**50 grammi di olio residuo ciascuno..**» = 5 kg olio sul fondo ...







«imballaggio ?... idonea protezione ?

Serve un imballaggio?? « *ma la legge non lo prevede»*

COME FARE?



... ma il carico era ordinato.....



... ma il carico era ordinato.....



... ma il carico era ordinato.....

Art. 6 Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

Comma 2 lett.

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di **reimpiego, di riciclaggio e di recupero.**

e-bis) [inserito dal D.lvo 119/2000]
eseguire le operazioni di **condizionamento** dei componenti di cui alla lettera e), **consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità**, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

.... *Condizionamento.....??* al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio....



GIORNATA NAZIONALE DI STUDIO

AUTODEMOLITORI A SCUOLA DI EXPORT

UN CONFRONTO TRA ADM E OPERATORI DEL
SETTORE PER FARE CHIAREZZA SULLE PROCEDURE
DOGANALI E PROMUOVERE UN MERCATO
REGOLATO E TRASPARENTE



Indirizzo Mail

info@adqdemolitori.it

31 Marzo 2025 - Genova: “*Autodemolitori a Scuola di Export*”, organizzato da ADQ in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Avv. Massimo Saltarelli –Piacenza-



CONSULENZA AMBIENTALE di Cav. Avv. Rosa Bertuzzi – Cell. 3292103190 –
Piacenza, Via P. Giordani, 9, www.Ambienterosa.net